



## Frequently Asked Questions relative alle cartolarizzazioni

Il quadro normativo di riferimento per le operazioni di cartolarizzazione è definito dal Regolamento (UE) 2017/2402 (“Regolamento Cartolarizzazioni” o “SECR”) e dalla successiva Delibera n. 22833 di attuazione dell’art. 4-*septies*.2 del TUF adottata da Consob il 18 ottobre 2023 (delibera 22833/2023).

Le *Frequently Asked Questions* sono state predisposte per fornire chiarimenti su questioni sollevate dagli operatori di mercato a seguito della pubblicazione delibera 22833/2023, non sono vincolanti, ma servono come guida per i soggetti parte di un’operazione di cartolarizzazioni nel momento della trasmissione delle informazioni a CONSOB ai sensi del Regolamento Cartolarizzazioni.

Le *FAQ* sono infatti di natura operativa e procedurale, all’uopo anche riproponendo una sintesi del contenuto del dettato normativo di riferimento, ove necessario.

L’obiettivo di questo strumento è di supportare le parti interessate soprattutto in relazione alle modalità e alle tempistiche di invio delle notifiche (ad es. quale *PEC* utilizzare), fornire chiarimenti sulla compilazione dei *template* nonché relativamente ad aspetti sulla comunicazione degli eventi significativi.

### A. NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

#### a. Modalità operative di notifica

<b>Come deve essere effettuata la comunicazione alla CONSOB della notifica della operazione di cartolarizzazione?</b>	Le notifiche delle operazioni di cartolarizzazione sono trasmesse tramite PEC alla CONSOB e secondo le modalità tecniche specificate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito internet della CONSOB ( <a href="https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/cartolarizzazioni">https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/cartolarizzazioni</a> ).  Le notifiche sono comprensive degli allegati richiesti: dichiarazioni di conformità, <i>Template</i> Consob, nonché per le cartolarizzazioni STS, template ESMA e – quando disponibili – template BCE/Banca d’Italia.
<b>A quale casella PEC va inviata la notifica delle operazioni di cartolarizzazione e i relativi allegati?</b>	L’indirizzo PEC da utilizzare è la casella istituzionale di posta elettronica certificata: <a href="mailto:consob@pec.consob.it">consob@pec.consob.it</a> .  Nei casi in cui il soggetto non sia in possesso di PEC, la notifica può essere trasmessa alla CONSOB attraverso la posta elettronica ordinaria (e-mail) all’indirizzo istituzionale del Protocollo: <a href="mailto:protocollo@consob.it">protocollo@consob.it</a> .
<b>In quale formato devono essere trasmessi i Template A e B, reperibili dal sito</b>	I <i>file</i> devono essere trasmessi in formato <i>Excel</i> , secondo il modello reperibile sul sito della CONSOB nella sezione dedicata alle cartolarizzazioni ( <a href="https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva">https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva</a> ).



<b>Consob?</b>	<a href="#">interattiva/cartolarizzazioni</a> ). Si ricorda in particolare che: <ul style="list-style-type: none"><li>- il <b>Template A</b> deve essere predisposto in caso di operazioni di cartolarizzazione da notificare ai sensi dell'art. 4-septies.2, comma 6, lett. b) del TUF (anche definite come “<i>corporate</i>”); mentre</li><li>- il <b>Template B</b> deve essere predisposto in caso di operazioni di cartolarizzazioni STS, da notificare alla CONSOB ai sensi dell'art. 4-septies.2, comma 6, lett. c) del TUF.</li></ul>
<b>L'oggetto della mail deve riportare un oggetto specifico?</b>	L'oggetto deve riportare la dicitura: <ul style="list-style-type: none"><li>- «Notifica cartolarizzazione STS _ <i>*nome della cartolarizzazione*</i>, <i>*Securitisation Unique Identifier*</i>», se trattasi di cartolarizzazione STS; (es. “Notifica cartolarizzazione STS _ Youni Italy 2024-1 S.r.l., 81560058E659F533DB13N202401”)</li><li>- «Notifica cartolarizzazione _ <i>*nome della cartolarizzazione*</i>, <i>*Securitisation Unique Identifier*</i>», in caso di cartolarizzazioni cd. <i>Corporate</i>. (es. “Notifica cartolarizzazione _ Operazione Alpha, 00000000A000A000AA00A000000”)</li></ul> Inoltre, <u>nel caso di evento significativo</u> , è necessario riportare nell'oggetto della mail anche (i) la dicitura “ <i>Evento significativo</i> ”, (ii) la cartolarizzazione cui è riferita e (iii) la relativa fattispecie di evento significativo occorsa.
<b>Nel caso di operazioni STS occorre allegare alla notifica Consob anche i templates valorizzati in occasione della notifica STS a ESMA e, se disponibili, i templates valorizzati in occasione della notifica a BCE o Banca d'Italia, e in che formato?</b> <b>Inoltre, occorre firmare ciascun documento?</b>	Per le notifiche STS, la delibera prevede di allegare i <i>templates</i> valorizzati in occasione della notifica STS a ESMA e, se disponibili, i <i>templates</i> valorizzati in occasione della notifica a BCE o Banca d'Italia. I <i>templates</i> da inviare alla CONSOB sono gli stessi inviati a ESMA e a BCE o a Banca d'Italia nei <i>format</i> specifici per gli stessi previsti. Per quanto riguarda la firma digitale, questa va apposta solo sulla dichiarazione di conformità. Qualora la dichiarazione di conformità fosse sottoscritta con firma autografa sarà necessario allegare copia non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
<b>Con riferimento all'invio della documentazione a Consob della notifica STS,</b>	Non è necessario. Al fine del contenimento degli oneri, alla Consob va inviato



<b>se il Template BCE o Banca d'Italia non è stato predisposto e inviato a BCE o Banca d'Italia, è necessario predisporlo e inviarlo <i>ad hoc</i> alla Consob?</b>	quanto già predisposto e inviato alla BCE o a Banca d'Italia.
<b>È possibile caricare i modelli per le notifiche alla CONSOB anche sui <i>repositories</i> autorizzati dell'ESMA?</b>	No. Il <i>template</i> Consob è finalizzato ad acquisire le informazioni necessarie per la vigilanza per la quale la stessa è deputata e non è destinato ad essere messo a disposizione sui <i>repositories</i> autorizzati dall'Esma.
<b>È necessario mandare una notifica per ciascuna operazione di cartolarizzazione?</b>	Si. Al fine di un corretto adempimento di quanto previsto dalla Delibera Consob n. 22833 del 2023, nonché dal Regolamento Cartolarizzazioni (UE) 2017/2402 è necessario che venga inviata una notifica per ogni singola operazione di cartolarizzazione.

#### **b. Tempistiche e modalità di adempimento degli obblighi informativi**

<b>Qual è il soggetto che deve trasmettere le informazioni sull'operazione di cartolarizzazione alla CONSOB?</b>	Come previsto dal SECR, i soggetti obbligati si accordano su chi è la <i>Designated entity</i> tenuta a rendere disponibili le informazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2, del SECR, tra cui, per le operazioni STS, anche la notifica della cartolarizzazione STS preliminarmente notificata all'ESMA.
<b>È possibile delegare al <i>servicer</i> la mera attività di trasmissione delle informazioni di cui all'art. 7 del SECR?</b>	Si. Si rammenta in ogni caso che la responsabilità della trasmissione nonché delle informazioni trasmesse rimane in capo alla <i>designated entity</i> come individuata ai sensi dell'art. 7(2) SECR.
<b>Quali sono le informazioni che debbono essere messe a disposizione della CONSOB?</b>	L'art. 7 ( <i>Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE</i> ), paragrafo 1, del SECR, indica il <i>set</i> minimo di informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, conformemente al paragrafo 2 del richiamato articolo, mettono a disposizione " <i>dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti di cui all'articolo 29 e, su richiesta, di potenziali investitori</i> ".  Conseguentemente alla CONSOB devono essere messe a disposizione le informazioni sopra indicate tramite il repertorio di

	<p>dati per le cartolarizzazioni o, su richiesta, tramite l'accesso ai siti <i>web/portali</i> ove tali informazioni sono conservate.</p> <p>Si rinvia all'articolo 7 del SECR per la puntuale individuazione delle tempistiche relative alla messa a disposizione di ogni specifica informazione a beneficio delle Autorità competenti.</p>
<b>Quali sono i termini per la notifica delle operazioni <i>cd. corporate</i> alla CONSOB?</b>	Le <u>operazioni di cartolarizzazione <i>cd. corporate</i></u> per le quali la CONSOB è l'Autorità competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 4- <i>septies</i> .2 TUF, devono essere notificate alla Consob entro 15 giorni dalla data di emissione.
<b>Quali sono i termini per la notifica delle operazioni STS alla CONSOB?</b>	Per le <u>operazioni di cartolarizzazione STS</u> , la comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazione STS e della designazione del soggetto che funge da primo referente deve essere trasmessa prima della fissazione del prezzo (come previsto dall'art. 7, paragrafo 1, comma 2, del SECR), ove disponibile, e in ogni caso entro 5 giorni lavorativi dalla notifica ad ESMA.
<b>Quali sono i termini per la notifica degli eventi significativi (<i>Corporate</i> e STS) nonché per la perdita dei requisiti STS?</b>	<p><u>In caso di eventi significativi e in caso chiusura dell'operazione di cartolarizzazione</u>, (Sezione II, parr. 2 e 3 della Delibera 22833), i soggetti obbligati sono tenuti a dare informativa alla Consob senza indugio, come previsto dall'art. 7 del SECR.</p> <p>La notifica della <u>perdita dei requisiti STS</u> deve essere trasmessa senza indugio (art. 7, paragrafo 1, comma 5, del SECR).</p>
<b>Per una cartolarizzazione sintetica STS strutturata tra la banca capogruppo, la controllata (soggetto Beneficiario), e il Garante, la segnalazione alla Consob è dovuta nell'ambito dell'operazione in oggetto?</b>	<p>Si.</p> <p>La segnalazione di una cartolarizzazione sintetica, come previsto anche dalla Delibera 22833 del 9.10.2023, va notificata alla Consob in qualità di Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 del SECR, come modificato dal regolamento (UE) 2021/557.</p> <p>La notifica va effettuata dalla <i>designated entity</i> ai sensi dell'art. 27(2) SECR e dell'art. 7(2) SECR.</p>

### c. Comunicazione degli eventi significativi

<b>Cosa succede in caso di evento significativo e che notifica deve essere effettuata?</b>	<p>La <i>designated entity</i> deve notificare alla CONSOB ogni evento significativo secondo la definizione dell'articolo 7, paragrafo 1, lett. g) del SECR, che incida o possa incidere sulle caratteristiche dell'operazione.</p> <p>La notifica deve effettuarsi in conformità con il modello di dati previsto per tipologia di cartolarizzazione (Template A o Template</p>
--	---

	B) pubblicato sul sito internet della CONSOB, utilizzando l'apposito foglio <i>Excel</i> ivi previsto e denominato "EVENTI SIGNIFICATIVI".
<b>Quando devono essere notificati gli eventi significativi?</b>	Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, paragrafo 1, comma 5 e comma 1 lettere g) e f), del SECR, gli eventi significativi sono messi a disposizione delle Autorità competenti "senza indugio".
<b>Esiste un elenco dettagliato degli "eventi significativi" di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, lettera (g) del Regolamento EU 2017/2402 ("Regolamento Cartolarizzazioni" o "SECR")?</b>	<p>Con riferimento agli eventi significativi le cui informazioni debbono essere messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle Autorità competenti di cui all'articolo 29 del SECR e, su richiesta, di potenziali investitori, senza indugio, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 7 paragrafo 1 e paragrafo 2 del SECR, si rimanda preliminarmente all'elenco di eventi così come esplicitato dalla stessa <u>lettera g)</u> dell'art. 7, par. 1, del Regolamento in esame.</p> <p>Inoltre, si rimanda a quanto disposto in materia dal <u>Regolamento Delegato (UE) 2020/1224</u> e dai suoi Allegati (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R1224-20200903">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R1224-20200903</a>), avente ad oggetto le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE, disciplina, <i>inter alia</i>, il contenuto e le modalità di diffusione delle informazioni relative al verificarsi di un evento significativo.</p> <p>L'articolo 7 del citato Regolamento Delegato 2020/1224, illustra le "<i>Informazioni sugli eventi significativi</i>" che il soggetto segnalante deve mettere a disposizione, senza indugio, tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e che dovrebbero includere informazioni dettagliate sulla cartolarizzazione non ABCP, il programma ABCP, l'operazione ABCP, i segmenti/le obbligazioni, i conti, le controparti e le informazioni sulle caratteristiche rilevanti per le cartolarizzazioni sintetiche o di CLO (<i>cf.</i> Allegati XIV e XV del richiamato Regolamento Delegato 2020/1224).</p> <p>Inoltre, le Q&amp;As dell'ESMA sulle cartolarizzazioni (cui si rimanda per una più ampia disamina, <a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-128-563_questions_and_answers_on_securitisation.pdf">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-128-563_questions_and_answers_on_securitisation.pdf</a>) chiariscono che tali obblighi sono previsti sia per le cartolarizzazioni pubbliche, sia per le cartolarizzazioni private (<i>cf.</i> Q5.15.5) e individuano tempistiche e modalità per la messa a disposizione delle informazioni e compilazione del <i>template</i> Esma in tali situazioni (<i>cf.</i> Q5.15.6).</p>



<b>Adempimenti legati alla notifica degli eventi significativi</b>	<p>Come segnalato anche dalla Banca d'Italia, alla comunicazione di evento significativo va allegata una dichiarazione aggiornata di conformità dell'operazione ai requisiti imposti dal SECR.</p> <p>Si rammenta inoltre che laddove i <i>templates</i> CONSOB allegati alla notifica dovessero successivamente venire aggiornati e tale ipotesi dovesse rientrare altresì fra gli eventi significativi di cui alla lettera g) del citato articolo 7 del SECR, il soggetto designato dovrà di ciò informare anche la Consob attraverso la compilazione e successivo invio della pertinente sezione del <i>template</i> CONSOB.</p>
--	---

**d. Coordinamento con Banca D'Italia e altre Autorità competenti nazionali (ri-notifiche)**

<b>È possibile che un'operazione inizialmente notificata alla CONSOB risulti, da successivi controlli, essere poi di competenza della Banca d'Italia (o di altra Autorità)?</b>	Sì, nel caso in cui nell'operazione di cartolarizzazione risulti presente uno dei soggetti vigilati da Banca d'Italia, IVASS o COVIP con la funzione di cedente, prestatore originario o veicolo.
<b>Quali adempimenti sono richiesti in questo caso?</b>	La CONSOB informa contestualmente sia l'Autorità competente <i>ratione materiae</i> sia il soggetto designato.  Il soggetto designato dovrà conseguentemente procedere alla notifica dell'operazione di cartolarizzazione in favore dell'Autorità indicata come competente.

**e. La dichiarazione di conformità ai requisiti del SECR**

<b>Quale è il soggetto tenuto a rendere la dichiarazione di conformità dell'operazione ai requisiti stabiliti nel Regolamento Cartolarizzazioni?</b>	<p><b><u>Per le cartolarizzazioni STS:</u></b> La dichiarazione con cui si accerta la conformità della cartolarizzazione agli articoli da 20 a 26-<i>sexies</i> del SECR deve essere sottoscritta dal responsabile dell'organo con funzione di gestione di ciascuno dei soggetti parte dell'operazione di cartolarizzazione, in relazione alle specifiche aree di competenza come individuate dagli articoli del SECR.</p> <p><b><u>Per le cartolarizzazioni corporate:</u></b> La dichiarazione con cui si accerta la conformità della cartolarizzazione alla normativa prevista dagli articoli da 6 a 9 del SECR deve essere resa (e sottoscritta) dal responsabile dell'organo con funzione di gestione di ciascuno dei soggetti parte dell'operazione di cartolarizzazione,</p>
--	---

	<p>in relazione alle specifiche aree di competenza come individuate dagli articoli del SECR.</p> <p><b><u>Laddove l'operazione (sia corporate sia STS) preveda il coinvolgimento di più cedenti</u></b>, ciascun cedente, laddove chiamato a conformarsi ai requisiti previsti dalle singole disposizioni del SECR, dovrà rendere (e sottoscrivere) la dichiarazione con cui si accerta la conformità dell'operazione di cartolarizzazione.</p>
<p><b>In che modo devono essere rese le dichiarazioni del responsabile dell'organo con funzione di gestione all'interno dell'ente segnalante con cui si accerta la conformità della cartolarizzazione alla normativa prevista dagli articoli da 6 a 9 e ai requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-sexies del Regolamento Cartolarizzazioni?</b></p>	<p>La dichiarazione di conformità ai requisiti deve essere resa, dai responsabili dell'organo con funzione di gestione all'interno dell'ente segnalante.</p> <p>La notifica dell'operazione – effettuata nelle modalità prescritte – dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni di conformità sottoscritte dal responsabile dell'organo con funzione di gestione.</p> <p>Al fine dell'adempimento <i>de quo</i>, si può utilizzare il <i>format</i> di dichiarazione messo a disposizione sul sito internet della CONSOB nella sezione dedicata alle cartolarizzazioni (<a href="#">link</a>).</p> <p>Nel sottoscrivere la dichiarazione, il/i firmatario/i esplicita/no il ruolo o la funzione che ricopre/ono all'interno dell'ente segnalante.</p>
<p><b>È possibile delegare la sottoscrizione delle dichiarazioni con cui si accerta la conformità della cartolarizzazione alla normativa prevista dagli articoli da 6 a 9 e ai requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-sexies del Regolamento Cartolarizzazioni ad altri organi interni all'ente segnalante, in luogo del responsabile dell'organo con funzione di gestione?</b></p>	<p>No.</p> <p>La normativa appare chiara nel prevedere che sia lo stesso responsabile dell'organo con funzione di gestione a dover rendere le dichiarazioni in esame.</p> <p>Si richiama al riguardo quanto già rappresentato nella “<i>Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori</i>”, dove, in merito alla proposta di un rispondente alla consultazione di consentire anche al “soggetto facoltizzato alla strutturazione dell'operazione”, in alternativa al responsabile dell'organo con funzione di gestione, di rilasciare la dichiarazione di conformità dell'operazione requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-sexies, del SECR, non si è ritenuta accoglibile la proposta formulata <i>in quanto risulta necessario garantire che la dichiarazione di conformità, che vincola la società che procede alla notifica, sia resa da un soggetto di vertice nell'organizzazione aziendale, così come previsto per analoghi obblighi di notifica nei confronti di altre autorità di vigilanza nazionali riguardanti la conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento Cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni non STS.</i></p>



	<p>Al riguardo, quindi, sono ribadite le posizioni espresse in seno alla Relazione Illustrativa per la pubblicazione della citata Delibera 22833 in merito alla impossibilità di procedere alla delega della sottoscrizione della dichiarazione di conformità.</p>
--	--



## B. TEMPLATES

### a. Quesiti Generali

<p><b>Come è possibile essere sicuri di utilizzare la versione più aggiornata disponibile dei templates?</b></p>	<p>La data di pubblicazione di ogni nuova versione e/o aggiornamento dei <i>Templates</i> è riportata sia sul sito sia all'interno dei Templates stessi (in alto a sinistra).</p> <p>È consigliabile scaricare dal sito il <i>template</i> quando vi sia la necessità di utilizzarlo per la notifica, in modo da garantire che venga adoperata la versione più aggiornata.</p>
<p><b>È previsto che i campi dei template siano tutti compilati?</b></p>	<p>Sì, salvo esista la dicitura “se applicabile” o se diversamente previsto dalle istruzioni poste nelle celle antistanti i relativi campi</p>
<p><b>In merito alle informazioni sull'operazione, nella sezione “Informazioni di contatto”, i campi “Indirizzo mail/Numero di telefono” del soggetto designato dovrebbero corrispondere ai riferimenti dell'ente segnalante?</b></p>	<p>L'indirizzo <i>e-mail</i> e il numero di telefono da indicare all'interno della sezione “<i>Informazioni di contatto</i>” sono quelli del soggetto designato ex art. 7 (2) SECR (il soggetto designato fra cedente, promotore e SSPE cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui all'art. 7, par. 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g) del SECR).</p>
<p><b>Nella sezione “Accesso alle informazioni” è richiesta una conferma scritta sul rispetto delle modalità e delle tempistiche di messa a disposizione dei dati secondo l'articolo 7. Sono previste delle specifiche di compilazione del campo o è sufficiente riportare un flag “SI/NO”?</b></p>	<p>È sufficiente selezionare l'opzione che deriva dal menù a tendina.</p>
<p><b>Quale informazione deve essere inserita nel campo “Codice identificativo assegnato dal Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni”? Sono previste indicazioni differenti?</b></p>	<p>Si tratta del Securitisation ID assegnato all'operazione dal repertorio di dati sulle Cartolarizzazioni (es. EDCCode).</p> <p>Diverso è invece il <i>Codice identificativo unico (Securitisation Unique Identifier)</i> dell'operazione di cartolarizzazione, ossia quel codice identificativo unico assegnato all'operazione in conformità all'articolo 11 del Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.</p>
<p><b>Nella sezione “Altre informazioni” occorre riportare il diagramma della struttura dell'operazione. È</b></p>	<p>Nel campo è precisato che: “<i>Si prega di fornire un diagramma della struttura come parte della relazione dell'investitore o separatamente</i>”; quindi, è da evitare una compilazione in modo descrittivo, essendo preferibile che sia allegato un documento</p>



<p><b>prevista la compilazione in modo descrittivo o è possibile allegare un documento con la rappresentazione richiesta?</b></p>	<p>che rappresenti chiaramente ed in forma grafica la struttura dell'operazione.</p>
<p><b>Quale soggetto deve essere indicato nel campo relativo allo "Studio legale"?</b></p>	<p>L'informazione deve essere relativa sia allo studio legale che si occupa della predisposizione della notifica e, eventualmente, dei rapporti con CONSOB e/o che assiste l'operazione di cartolarizzazione, sia (laddove diverso) allo studio legale che ha fornito assistenza per la stesura dei contratti e/o per la <i>legal opinion</i> sugli stessi.</p>
<p><b>È possibile apportare modifiche al modulo CONSOB in caso di errori di compilazione?</b></p>	<p>Sì, è sempre possibile apportare modifiche al <i>template</i> Consob in caso di errori, ma a tal fine sarà necessario inviare nuovamente alla CONSOB il <i>template</i> così modificato/integrato tramite una ulteriore notifica.</p> <p>Nell'oggetto della notifica è necessario riportare:</p> <p>«Rettifica per errore materiale _ <i>*nome della cartolarizzazione*</i>, <i>*Securitisation Unique Identifier*</i>».</p> <p>Tale invio dovrà essere corredato da una nota di accompagnamento che contenga la spiegazione della correzione dell'errore/i e/o della modifica/integrazione apportate.</p>

**b. Quesiti specifici sul TEMPLATE "A" – Cartolarizzazioni cd. *Corporate***

<p><b>Con riferimento al campo "Tipologia di strumento/ titolo" cosa occorre indicare?</b></p>	<p>È necessario indicare sia la tipologia di strumento (ABS ecc.), sia l'<i>asset class</i> di riferimento/classificazione delle esposizioni sottostanti in relazione alla tipologia di operazione posta in essere (i.e. <i>auto loans, credit facilities, etc.</i>).</p>
<p><b>Con riferimento al campo "Data di chiusura/ scambio" cosa occorre indicare?</b></p>	<p>La data relativa al "<i>closing/settlement</i>" dell'operazione, nel senso di data in cui avviene lo scambio tra titoli e il prezzo di sottoscrizione.</p> <p>Tale campo non va confuso con la comunicazione sulla "Chiusura dell'operazione di cartolarizzazione" che invece si riferisce alla "chiusura" nel senso di "scioglimento /estinzione" (<i>unwinding /termination</i>) dell'operazione, che coincide con la fine dell'operazione, anch'essa soggetta a specifici obblighi di notifica e messa a disposizione dell'informazione all'Autorità.</p>

**c. Quesiti specifici sul TEMPLATE “B” – Cartolarizzazioni STS**

<p><b>Nel campo Terzo Verificatore, va indicato l’STS Verificator, oppure, se presente, il Verification Agent (tipicamente per le Cartolarizzazioni Sintetiche)?</b></p>	<p>In tale campo va indicato il terzo verificatore/<i>Third Party Verifier</i> (TPV) dell’operazione STS.</p> <p>In caso di operazione STS sintetica andrà indicato anche il <i>Verification Agent</i>.</p>
<p><b>Quale soggetto deve essere indicato nel campo relativo al “Rating // Agenzia di Rating”?</b></p>	<p>Nel campo “<i>Rating // Agenzia di Rating</i>” dovrà essere indicato il nominativo delle agenzie di rating che valutano i titoli emessi.</p>
<p><b>L’obbligo di procedere alla compilazione dei fogli “<i>Eventi Significativi</i>” e “<i>Chiusura dell’Operazione</i>” è applicabile anche alle cartolarizzazioni STS?</b></p>	<p>Sì.</p> <p>Al verificarsi di un evento significativo o al momento della chiusura dell’operazione, deve essere inviata una notifica alla CONSOB da parte dell’entità segnalante, con la valorizzazione dell’area del <i>template</i> relativa al fine di dare evidenza della verifica di detto evento, che peraltro deve essere messo a disposizione senza indugio.</p> <p>Si richiama al riguardo anche quanto esposto nelle precedenti aree tematiche delle FAQ.</p>

**C. ULTERIORI DOMANDE OPERATIVE**

<p><b>Nel caso in cui una operazione di cartolarizzazione sia stata emessa prima del 1.1.2019, ma abbia solo successivamente al 1.1.2019 ottenuto la certificazione STS, a seguito di ristrutturazione della operazione al fine di consentirne la conformità ai requisiti STS (anche laddove non abbia però comportato nuove emissioni), è dovuta la notifica alla Consob?</b></p>	<p>Le operazioni cartolarizzate prima del 1.1.2019, ancora in vigore, che siano state rese conformi ai requisiti STS, debbono essere comunicate alla Consob mediante l’utilizzo del <i>template</i> B presente sul sito nell’apposita area.</p> <p>Si ricorda che contestualmente alla trasmissione del <i>template</i> B devono essere allegati anche il <i>template</i> trasmesso in occasione della notifica all’ESMA della conformità ai requisiti STS e il <i>template</i> (eventualmente) inviato alla propria Autorità prudenziale di competenza.</p>
--	--